Codice A1700A
D.D. 19 novembre 2024, n. 899
Legge regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" - Convenzione con gli enti ospitanti di personale trasferito in Regione, per gli anni 2025-2027.

ATTO DD 899/A1700A/2024 DEL 19/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: Legge regionale n. 23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" - Convenzione con gli enti ospitanti di personale trasferito in Regione, per gli anni 2025-2027.

La legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" prevede al comma 1 dell'art.8 che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge stessa. In tale elenco sono individuate le funzioni in materia di agricoltura. Al comma 2 dello stesso articolo è previsto che, al fine di garantire l'unitarietà dell'esercizio e provvedere al completamento del riordino in materia, siano riallocate, altresì, alla Regione le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999. n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), in virtù della specificità territoriale.

A seguito del recepimento dell'accordo quadro previsto dall'art. 10 comma 2 della l.r. 23/2015, di cui alla DGR n. 1-2405 del 16 novembre 2015, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale da trasferire per le funzioni riallocate alla Regione, con un successivo provvedimento (DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015) sono stati definiti specifici accordi con le singole Province e la Città metropolitana di Torino contenenti la definizione dei contingenti di personale da trasferire alla Regione per quanto riguarda le funzioni riallocate, comprese le funzioni in materia di agricoltura. In tale provvedimento è contenuto altresì l'individuazione del contingente di personale proveniente dalle Comunità montane o Unione montane che ha esercitato in prevalenza le funzioni di cui all'art. 3 della l.r. 17/2015. Il personale in questione è, dal primo gennaio 2016, inserito in un ruolo regionale separato di durata transitoria ed assegnato a questa Direzione.

Per quanto riguarda le sedi di lavoro nel corso degli anni passati sono state stipulate convenzioni

con vari enti per garantire una presenza sul territorio dei dipendenti provenienti dalle Comunità montane ovvero dipendenti provenienti dalle amministrazioni provinciali già operanti in sedi decentrate, con l'obiettivo di operare una razionalizzazione dell'organizzazione delle strutture e nel contempo rispettare l'orientamento espresso dal Consiglio regionale in data 27 ottobre 2016 nel quale con l'ordine del giorno n. 513 si impegnava la Giunta regionale "a garantire la permanenza nelle sedi attuali degli uffici delle ex comunità montane".

Con la deliberazione n. 36-4463 del 19 dicembre 2016 è stato approvato dalla Giunta regionale il Piano per l'utilizzo del telelavoro per il personale della Giunta regionale - triennio 2016-2018; la stessa deliberazione precisa che "per quanto riguarda i dipendenti riallocati in seguito al processo di riordino e di trasferimento alla Regione Piemonte di funzioni delle Province, della Città metropolitana di Torino, delle Comunità montane si potrebbe rendere necessario il ricorso a modalità di lavoro a distanza o di modalità analoghe, anche tramite l'attivazione di convenzioni con gli enti ospitanti nei limitati casi in cui non sia possibile collocare i dipendenti nelle sedi regionali."

Nelle convenzioni sinora stipulate con gli enti ospitanti, anche a seguito di specifici rinnovi, è prevista la scadenza del prossimo 31 dicembre 2024.

Questa Direzione è intenzionata a rinnovare tali accordi per il prossimo triennio prevedendo la scadenza del 31 dicembre 2027 e a richiedere agli enti contraenti, come di seguito elencati, la stipula di una nuova convenzione, con i contenuti, di cui all'allegato che fa parte integrante della presente determinazione:

Ente contraente	**Dipendenti ospitati**
Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese	Pesce Emanuele
Comune di Bubbio	Cresta Andrea
Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cubana, Alta Valle Bormida	Ghiglia Giuliano
Comune di Cuorgné	Ercolini Guido
	Rolando Paolo Giuseppe
	Roscio Simona
Unione montana Suol d’Aleramo	Cerminara Vincenzo
	Ivaldi Marco

Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute da parte degli enti ospitanti per gli anni 2025-2026 e 2027 di cui all'art. 6 dello schema di convenzione, si rinvia ad appositi provvedimenti da assumersi successivamente da questa Direzione.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- Visto il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 17 comma 3 della I.r. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;
- Vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017;

determina

- di approvare lo schema di convenzione in allegato che è parte integrante della presente determinazione, ai fini dell'ospitalità per un lavoro a distanza dei dipendenti regionali trasferiti ai sensi della l.r.23/2015, per la durata di un triennio e con decorrenza dal 1 gennaio 2025;
- di richiedere agli enti, di cui all'elenco seguente, la stipula di tale convenzione e di prevedere che variazioni modeste non sostanziali del testo potranno essere apportate allo schema di convenzione approvato senza ulteriori provvedimenti da parte di questa Direzione:

Ente contraente	**Dipendenti ospitati**
Ente di gestione delle aree protette dell'Appennino piemontese	Pesce Emanuele
Comune di Bubbio	Cresta Andrea
Unione montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cubana, Alta Valle Bormida	Ghiglia Giuliano
Comune di Cuorgné	Ercolini Guido
	Rolando Paolo Giuseppe
	Roscio Simona
Unione montana Suol d'Aleramo	Cerminara Vincenzo
	Ivaldi Marco

- per quanto riguarda il rimborso parziale delle spese sostenute da parte degli enti ospitanti per gli anni 2025, 2026 e 2027, con riferimento all'art. 6 della convenzione proposta, si rinvia a provvedimenti successivi;
- di stabilire che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n.22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Schema_convenzione.pdf
   Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - LAVORO A DISTANZA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23/2015

PREMESSO CHE:

La Giunta Regionale con deliberazione n. 36-4403 del 19 dicembre 2016 ha approvato la disciplina del telelavoro nell'Ente Regione;

tale disciplina prevede, all'allegato A, che per il lavoro a distanza presso altro Ente venga stipulata apposita convenzione con l'Ente ospitante;

in attuazione della L.R. 23/2015 che ha previsto il trasferimento dei dipendenti delle Province e Comunità montane/Unioni montane, che svolgevano funzioni in materia di agricoltura, presso la Regione Piemonte e con riferimento alla DGR n. 1-2692 del 23 dicembre 2015 che ha previsto l'assegnazione alla Direzione Agricoltura e Cibo di tale contingente, si è stabilito di attivare una postazione di lavoro a distanza presso la sede degli uffici XXXXXXXXXXXXX, per i Sig.ri/le Sig.re XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dipendenti regionali, assegnati alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

Con precedente convenzione (rep. ….. del ….....) stipulata tra la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e cibo e XXXXXXXXXXXX, prorogata al 31 dicembre 2018, sono state stabilite le modalità di tale collaborazione.

Con convenzione successiva (rep. ….. del …….) stipulata tra la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e cibo e XXXXXXXXXXXX, con decorrenza dal 1 gennaio 2019 e avente durata triennale, è proseguita la collaborazione con il mantenimento delle postazioni di lavoro a distanza presso gli uffici XXXXXXXX dell'Ente XXXXXXXXXXXXXXX.

La Direzione Agricoltura, con determinazione n. XXXXXXX del XXXXX ha approvato la bozza della presente convenzione, ai fini di proseguire tale collaborazione, con decorrenza dal 1 gennaio 2025 e avente durata triennale. XXXXXXXXXXX ha assunto a sua volta, un provvedimento di approvazione della convenzione (XXXXXXXXXXXX);

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23 del 28 luglio 2008, dal Direttore della Direzione Agricoltura, Paolo Balocco, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte 1, di seguito “Regione",

E

XXXXXXXXXXXXXX (C.F.XXXXXXXX), rappresentato da XXXXXXXXXX, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale di XXXXXXXXX, di seguito denominato "Ente",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. Oggetto.

L'Ente si dichiara disponibile ad ospitare presso la propria sede in XXXXXXX, i Sig.ri XXXXXXXXXX, dipendenti della Regione, in servizio presso la Direzione Agricoltura e Cibo, affinché gli stessi possano svolgere la propria attività lavorativa "a distanza" per la Regione Piemonte.

Art. 3. Modalità organizzative.

L'Ente mette a disposizione le postazioni polivalenti, nell'ambito di un ambiente adeguato ai fini dell'attività lavorativa, comprendenti tavolo, sedia, cassettiera, presa di corrente per l'utilizzo di un computer ed un accesso telematico attivo, oltre ad uno spazio attrezzato per l'archiviazione dei documenti. Garantisce altresì i necessari servizi di pulizia e l'accesso ai servizi igienici.

Art. 4 Spese

L'attivazione delle postazioni di telelavoro viene effettuata a titolo gratuito.

Art. 5. Durata

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027. La stessa potrà essere rinnovata, prima della scadenza, mediante consenso espresso, con specifico provvedimento, dalle parti contraenti. Il recesso di una delle due parti prima della scadenza dovrà essere motivato e comunicato all'altra con raccomandata A.R. almeno novanta giorni.

Art. 6. Importo contrattuale.

La disponibilità dell'Ente ad essere sede di lavoro a distanza per conto della Regione è data a titolo gratuito.

È cura della Regione mettere a disposizione dei Sig.ri XXXXXXXXX tutti gli strumenti e le attrezzature informatiche e l'assistenza necessarie per lo svolgimento della propria attività lavorativa a distanza. Il rimborso parziale delle spese sostenute dall'Ente in relazione alla presenza del dipendente (spese riscaldamento, energia elettrica, servizio di pulizia, eventuale utilizzo della rete informatica, utilizzo di attrezzature in rete, eventuali materiali di consumo), avverrà con un contributo forfetario annuale, stabilito con determinazione della Direzione Agricoltura e Cibo.

Art. 7. Variazioni.

Ogni variazione sostanziale alle disposizioni della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti contraenti in forma scritta.
Variazioni modeste dei contenuti potranno essere approvate per iscritto dalla Direzione Agricoltura e cibo e dall'Ente senza che esse rappresentino una modifica della presente convenzione.

Art. 8. Foro competente.

Per ogni controversia, derivante o connessa con la presente Convenzione, non componibile in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro Competente il Tribunale di Torino.

Art. 9. Oneri di bollo e registrazione.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ed i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo
Dott. Paolo Balocco

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il rappresentante dell'Ente ospitante
XXXXXXXXXXXXXXX

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.